

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



ORIGINALE

14375-2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Debito per
dazione di
"fiches" -
art. 1933
c.c.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 26014/2016

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente - Cron. 14375
- Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Consigliere - Rep. C.1.
- Dott. DANILO SESTINI - Rel. Consigliere - Ud. 08/03/2019
- Dott. MARIO CIGNA - Consigliere - PU
- Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26014-2016 proposto da:

SOCIETE' FINANCIERE ET D'ENCAISSEMENT , in persona
del Presidente e legale rappresentante pro tempore

2019

559

- ricorrente -

contro


MASSIMO, elettivamente domiciliato in

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 2623/2016 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/03/2019 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;



Rilevato che:

la Société Financière et d'Encaissement (S.F.E.) convenne in giudizio Massimo per sentirlo condannare al pagamento di 700.000,00 euro a fronte di un riconoscimento di debito e della risoluzione di un accordo transattivo;

il convenuto resistette alla domanda deducendo che il credito non era azionabile -ex art. 1933 c.c.- in quanto correlato a debito di giuoco;

il Tribunale di Milano accolse la domanda, condannando il
al pagamento di 650.000,00 euro, oltre accessori;

la Corte di Appello milanese ha riformato la sentenza, rigettando la pretesa dell'attrice sull'assunto che il debito de i, contratto per l'acquisto di *fiches* da utilizzare al Casinò di Montecarlo, era «a tutti gli effetti riconducibile al debito di giuoco»;

ha proposto ricorso per cassazione la Société Financière et d'Encaissement, affidandosi ad un unico motivo; ad esso ha resistito il con controricorso.

Considerato che:

con l'unico motivo, la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1933 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.» e censura la sentenza per avere esteso la disciplina dell'art. 1933 c.c. in difetto di elementi che connotassero un univoco collegamento funzionale fra la dazione di *fiches* e l'attività di giuoco e, altresì, facendo ricorso a presunzioni «partendo» da fatti ignoti o addirittura contestati;

il motivo va disatteso, in quanto:

non evidenzia errori di diritto, ma li postula sulla base di una diversa lettura fattuale della vicenda, in cui la Corte ha individuato - con apprezzamento insindacabile- un evidente e diretto collegamento funzionale fra la dazione delle *fiches* e l'attività di giuoco e una «diretta compartecipazione dell'appellata agli esiti del giuoco tale da

essere riconducibile ad una vera e propria "associazione alla giocata"»;

a fronte di tale ricostruzione in fatto, la decisione impugnata risulta esente da errori di diritto, giacché appare corretta l'estensione della disciplina dell'art. 1933 c.c. «a fattispecie quali dazioni di denaro, di *fiches*, promesse di mutuo, riconoscimenti di debito [...] allorché tali atti risultino funzionalmente collegati all'attuazione del giuoco o della scommessa, di talché possa ritenersi sussistente un diretto interesse del mutuante a favorire la partecipazione al gioco del mutuatario» (Cass. 7694/2010, in motivazione; cfr. anche Cass. n. 4209/1992);

né ricorrono ipotesi di *praesumptio de praesumpto* in quanto la Corte si è limitata a valutare fatti pacifici (il dato incontrovertito che il finanziamento rappresentava il corrispettivo delle *fiches* consegnate al

la circostanza che per l'ingente somma asseritamente data a mutuo non fossero previsti interessi o commissioni, il fatto che l'accordo transattivo prevedesse una riduzione del 50% dell'originario ammontare del debito), senza fare propriamente ricorso ad argomenti di tipo presuntivo;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Roma, 8.3.2019

Il Consigliere est. *[Signature]*

Il Presidente *[Signature]*

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA *[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 8 MAR 2019
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA *[Signature]*